

(N. 1359)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, VASSALLI, MARINUCCI MARIANI,  
FERRARA Nicola, FIMOGNARI, IANNI e SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1985

Disciplina della professione di patrocinatore legale

ONOREVOLI SENATORI. — La sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 29 aprile 1985, dichiarando illegittime alcune disposizioni della legge 7 luglio 1901, n. 283, e successive leggi ad essa connesse, ha soppresso la figura del patrocinatore legale, che è molto diffusa presso le preture di piccoli centri urbani. Ciò ha determinato conseguenze facilmente intuibili sul piano dei rapporti processuali già pendenti davanti alle varie preture e ha tolto lavoro a tantissimi giovani laureati, molti dei quali con famiglia a carico.

Il presente disegno di legge intende venire incontro a questa categoria di professionisti e proporre alcune disposizioni che hanno carattere transitorio e limitato ai soli laureati in giurisprudenza che abbiano già completato il periodo di pratica legale e che, all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (8 maggio 1985) della decisione della Corte costituzionale, avevano già ottenuto dai competenti tribunali il decreto di abilitazione all'esercizio della professione di patrocinatore legale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Coloro che alla data dell'8 maggio 1985 risultavano abilitati all'esercizio della sopra-pressa professione di patrocinatore legale possono continuare ad esercitarla purchè siano laureati in giurisprudenza ed abbiano, alla predetta data, compiuto gli anni di pratica prescritti dalla legislazione vigente per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di procuratore legale.

Gli interessati devono chiedere l'iscrizione ad un apposito registro ad esaurimento da tenersi a cura del consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori competente per territorio.

## Art. 2.

I patrocinatori legali di cui al precedente articolo possono esercitare solo presso le preture dipendenti dal tribunale presso il quale sono iscritti.

## Art. 3.

I patrocinatori legali di cui alla presente legge sono obbligati ad applicare le tariffe professionali previste per i patrocinatori legali praticanti procuratori.